

Sentenza del Tribunale 13 giugno 2012 — Insula/Commissione

(Causa T-366/09) ⁽¹⁾

(«*Clausola compromissoria — Contratto di finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo — Contratti Egres, El Hierro, Islands 2010, Opet I, Opet II, Opet Ola, Respire, Sustainable Communities e Virtual Campus — Assenza di documenti giustificativi e mancata conformità alle pattuizioni contenute nei contratti di una parte delle spese dichiarate — Rimborso delle somme anticipate o versate — Parziale irricevibilità del ricorso — Domanda riconvenzionale della Commissione*»)

(2012/C 217/34)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) (Parigi, Francia) (rappresentanti: J.-D. Simonet e P. Marsal, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente A.-M. Rouchaud-Joët e F. Mirza, successivamente A.-M. Rouchaud-Joët e D. Calciu, agenti, assistiti da L. Defalque e S. Woog, avvocati)

Oggetto

Domanda diretta ad ottenere che, sulla base dell'articolo 238 CE, il Tribunale dichiari, da un lato, non fondato il credito della Commissione di EUR 114 996,82 e, dall'altro, parzialmente fondato il credito della Commissione di EUR 253 617,08, nonché ad ottenere la condanna della Commissione a versarle le indennità di EUR 146 261,06, a titolo principale, e di EUR 573 273,42, a titolo accessorio.

Dispositivo

- 1) Il ricorso presentato dal Conseil scientifique international pour le développement des îles (Insula) è respinto.
- 2) Insula è condannata a versare alla Commissione europea la somma principale di EUR 114 996,82, aumentata degli interessi moratori al tasso annuo del 2,5 %, a decorrere dal 16 agosto 2009 e fino al completo pagamento di detta somma principale.
- 3) Insula è condannata a versare alla Commissione la somma principale di EUR 253 617,08, aumentata degli interessi moratori al tasso annuo del 2,5 %, a decorrere dall'8 settembre 2009 e fino al completo pagamento di detta somma principale.
- 4) Il resto della domanda riconvenzionale della Commissione è respinto.
- 5) Insula sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU C 282 del 21.11.2009.

Sentenza del Tribunale del 14 giugno 2012 — Vereniging Milieudefensie e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commissione

(Causa T-396/09) ⁽¹⁾

[«*Ambiente — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Obbligo degli Stati membri di proteggere e migliorare la qualità dell'aria ambiente — Deroga temporanea concessa ad uno Stato membro — Domanda di riesame interno — Diniego — Provvedimenti di portata individuale — Validità — Convenzione di Aarhus*»]

(2012/C 217/35)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrenti: Vereniging Milieudefensie (Amsterdam, Paesi Bassi); e Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht (Utrecht, Paesi Bassi) (rappresentante: A. van den Biesen, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente P. Oliver, W. Roels e A. Alcover San Pedro, successivamente P. Oliver, A. Alcover San Pedro e E. Manhaeve, e infine P. Oliver, A. Alcover San Pedro e B. Burggraaf, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Regno dei Paesi Bassi (rappresentanti: C. Wissels, Y. de Vries, J. Langer e M. de Ree, agenti); Parlamento europeo (rappresentanti: inizialmente L. Visaggio e A. Baas, successivamente L. Visaggio e G. Corstens, agenti); e Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Moore e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C(2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, che rigetta in quanto irricevibile la domanda delle ricorrenti affinché la Commissione riesamini la sua decisione C(2009) 2560 def., del 7 aprile 2009, con la quale concede al Regno dei Paesi Bassi una deroga temporanea agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152, pag. 1)

Dispositivo

- 1) La decisione C(2009) 6121 della Commissione, del 28 luglio 2009, è annullata.
- 2) La Commissione europea è condannata a sopportare oltre alle proprie spese, quelle esposte dalla Vereniging Milieudefensie e dalla Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht, comprese quelle relative al procedimento sommario.
- 3) Il Regno dei Paesi Bassi, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea sopporteranno le proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 297 del 5.12.2009.